

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO

Vademecum esame conclusivo del primo ciclo

Deliberato dal collegio docenti nella seduta del 19/05/2022

L'esame conclusivo del primo ciclo per l'anno 2021/2022 ha i seguenti riferimenti normativi:

- DM 741/2017
- Dlgs 62/2017
- O.M. 64/2022

In particolare, nel Dlgs 62/17, si fa esplicito riferimento all'oggetto e alle finalità della valutazione e della certificazione (art.1 comma 1; art.8 comma 1): l'esame conclusivo del primo ciclo è armonizzato all'interno di un sistema coerente di valutazione e ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni. Più specificatamente, esso è volto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite anche in funzione orientativa.

Requisiti di ammissione

Per i candidati interni

Potranno essere ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- Frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale complessivo, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di stato (d.P.R. 249/1998 cc. 6 e 9-bis).

NB. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (Dlgs 62/17 c. 5; O.M. 64 art. 2, c.3). **Nello specifico l'alunno, salvo deroghe stabilite dal consiglio di classe e con votazione a maggioranza, non viene ammesso se dal documento di valutazione finale risultano insufficienti in modo grave (3 decimi o 4 decimi) tre o più discipline, oppure se sono insufficienti complessivamente (5 decimi) cinque o più discipline.**

Per i candidati esterni

I requisiti di ammissione sono disciplinati dal D.M. 741/2017 art.3.

- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

- Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
- Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo (per l'anno scolastico 2021-2022 non è requisito obbligatorio).

Valutazione dell'ammissione dell'alunno

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno (D.lgs. 62/2017, art. 6).

Infatti, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza frazioni decimali.

Il consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai 6/decimi (circolare MIUR prot. M. 1865/2017).

Il voto di ammissione tiene conto del percorso scolastico triennale e della valutazione finale di scrutinio.

La valutazione del percorso scolastico triennale, in un'ottica eminentemente formativa, così come disposto dal D.lgs 62/2017 art. 1 comma 1 e art. 8 comma 1, concorrerà alla definizione del voto di ammissione nella stessa misura del voto risultante dallo scrutinio finale. Il percorso scolastico triennale, in termini di acquisizione di autonomia operativa, grado di responsabilizzazione e progresso nell'impegno e nella partecipazione, sarà valutato sulla base dei descrittori qui riportati:

Indicatori- descrittori	LIVELLI per la Valutazione del PERCORSO TRIENNALE					
	6	6	7	8	9	10
Punteggi descrittori percorso triennale	<p>6</p> <p>Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno non sempre continuo e progressi nell'apprendimento o lenti e non costanti. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno richiesto il costante supporto e la frequente sollecitazione degli insegnanti.</p>	<p>6</p> <p>Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno sufficiente, con qualche discontinuità e progressi nell'apprendimento, anche se non sempre regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno richiesto il supporto degli insegnanti, ma hanno visto sviluppi positivi, seppure lenti.</p>	<p>7</p> <p>Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi nell'apprendimento o regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono sviluppate nel tempo in modo continuo, con qualche supporto degli insegnanti.</p>	<p>8</p> <p>Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi nell'apprendimento o continui e regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono incrementate nel tempo in modo significativo</p>	<p>9</p> <p>Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi nell'apprendimento o molto significativi. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di trasferire gli apprendimenti in altri contesti, si sono sviluppate nel tempo in modo rilevante e si sono regolarmente mantenute.</p>	<p>10</p> <p>Il percorso triennale è stato sempre caratterizzato da impegno costante e progressi continui e molto significativi nell'apprendimento. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di trasferire in altri contesti gli apprendimenti, si sono sviluppate e mantenute ad un grado assai elevato nel tempo, con contributi al miglioramento anche del gruppo.</p>

Scrutinio finale

Nello scrutinio finale:

- Si delibera l'ammissione/la non ammissione all'esame di stato.

In caso di ammissione:

- Si assegna il voto di ammissione.
- Si redige la certificazione delle competenze per tutti gli alunni ammessi all'esame di stato, anche se il documento sarà consegnato solo a coloro che lo superano.

NB. Per i candidati privatisti non si attribuisce alcun voto di ammissione e non si redige la certificazione delle competenze.

Modalità di svolgimento dell'esame

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione è il DM 741/2017.

In base a quanto stabilito dall'art. 5 DM 741/2017, durante la riunione preliminare la commissione:

- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare:
 - 1) la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
 - 2) l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui;
- predispone le prove d'esame (tre terne di tracce per italiano, tre tracce per le competenze logico-matematiche);
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo art.14.

Nel giorno di svolgimento di ciascuna prova, la commissione estrae la terna di italiano e la traccia per le competenze logico-matematiche.

Le prove

La prova scritta di italiano

Con riferimento all'Art. 7 D.M. 741/2017, la prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- A. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.**

La traccia A deve obbligatoriamente contenere quattro elementi:

- Situazione
- Argomento
- Scopo
- Destinatario

La traccia può contenere un testo introduttivo, preferibilmente coerente con le esperienze didattiche pregresse, allo scopo di integrare nella prova elementi di analisi e comprensione e di sollecitare e indirizzare la creatività degli alunni. Il testo introduttivo può essere di tipo differente:

- Una narrazione
- Una descrizione
- Un incipit da cui partire
- Una lettera
- Un'immagine

B. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento.

La tipologia B deve essere formulata fornendo indicazioni chiare sulla tematica e sullo svolgimento, in modo da guidare gli alunni nell'elaborazione del testo. È utile, quindi, introdurre la traccia in modo da precisare la tematica oggetto di argomentazione; la scelta del testo introduttivo ha ricaduta sul tipo di argomentazione richiesta.

C. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La tipologia C è orientata a testare abilità di lettura, di comprensione, di sintesi e di riformulazione, pertanto è opportuno che le domande di comprensione contengano richieste di motivazione della scelta operata.

Tutte le tracce possono contenere richieste di comprensione e produzione, indipendentemente dalla tipologia. È possibile proporre una traccia di tipologia mista (A+B+C).

La cura grafica della traccia è elemento essenziale per la chiarezza della stessa ed è perciò necessario:

- Evitare di proporre fotocopie da libri/manuali.
- Titolare con chiarezza.
- Individuare un formato leggibile anche per gli alunni DSA.
- Progettare e proporre tracce credibili (ad esempio la risposta al bando di un concorso).

NB. Per la prova scritta di italiano è consentito agli alunni l'utilizzo del dizionario.

Criteria per la valutazione della prova scritta di italiano

Nella valutazione delle prove scritte di italiano si terrà conto dei seguenti elementi:

- Contenuto
 - Pertinenza alla traccia
 - Coerenza logica

- Ricchezza/originalità
- Forma
 - Correttezza ortografica
 - Correttezza sintattica
 - Lessico appropriato alla tipologia testuale scelta

Voto	Pertinenza	Coerenza logica	Ricchezza/originalità	Correttezza ortografica	Correttezza sintattica	Lessico adeguato
10	Pienamente coerente	Esposizione logica/organica/fluida/personale	Contenuto ricco/articolato/critico/originale	Pienamente corretta	Pienamente corretta	Ricco e originale
9	Coerente	Esposizione coesa/logica/organica	Contenuto ricco/personale	Corretta	Corretta	Ricco e adeguato
8	Abbastanza coerente	Esposizione ordinata e articolata con chiarezza	Contenuto adeguatamente sviluppato	Abbastanza corretta	Abbastanza corretta	Appropriato
7	Sostanzialmente coerente	Esposizione ordinata e chiara	Contenuto discretamente esauriente	Sostanzialmente corretta	Sostanzialmente corretta	Complessivamente appropriato
6	Poco coerente	Esposizione ordinata, ma non sempre chiara	Contenuto sviluppato negli aspetti essenziali	Poco corretta	Poco corretta	Semplice
5	Non coerente	Esposizione talora confusa e/o ripetitiva	Contenuto limitato	Non corretta	Non corretta	Lessico non sempre appropriato
4	Decisamente non coerente	Esposizione confusa/dispersiva/frammentaria	Contenuto molto limitato	Decisamente scorretta	Decisamente scorretta	Lessico non appropriato

Il giudizio discorsivo, che andrà riportato sul fascicolo dell'alunno contenente i voti delle prove scritte, seguirà indicativamente la seguente traccia, con gli adattamenti e le integrazioni eventualmente necessari a precisare la valutazione.

L'elaborato è _____ rispetto alla traccia scelta e l'esposizione risulta _____ ; il contenuto è _____. L'ortografia è _____ e la sintassi risulta _____. Il lessico utilizzato è _____.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

Con riferimento all'Art. 8 D.M. 741/2017, la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- A. problemi articolati su una o più richieste;
- B. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale e possono essere inseriti riferimenti a scienze e tecnologia. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

NB. Per la prova scritta di matematica è previsto l'uso di:

- riga;
- squadra;
- compasso;
- goniometro;
- tavole numeriche.

È inoltre consentito l'uso della calcolatrice tascabile.

Criteri per la valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

Nella valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche si terrà conto dei seguenti elementi:

- Conoscenza dei contenuti.
- Applicazione di regole e proprietà.
- Risoluzione di problemi.
- Uso linguaggio specifico e grafico.

Voto	Conoscenza dei contenuti	Applicazione di regole e proprietà	Risoluzione di problemi	Uso linguaggio specifico e grafico
10	Ampia/ approfondita/ puntuale	Efficace/precisa/autonoma /consapevole	Coerente/puntuale con precise argomentazioni/ricca/ rigorosa	Preciso/curato con padronanza e precisione/ rigoroso
9	Ampia/ approfondita	Efficace/corretta	Coerente/puntuale con precise argomentazioni	Preciso/curato
8	Puntale/accurata/ soddisfacente	Essenzialmente corretta	Coerente/ adeguatamente argomentata	Puntuale/preciso/ corretto
7	Adeguate/buona/ quasi completa	Essenziale con precisione nei calcoli	Coerente/essenzialment e argomentata	Appropriato

6	Essenziale/ Sufficiente	Essenziale anche con imprecisioni/ sostanzialmente corretta	Coerente, ma non argomentata	Globalmente corretto/non sempre adeguato
5	Lacunosa/approssimativa/limitata/frammentaria	Incerta/parziale	Non sempre coerente/non argomentata	Incerto/limitato/ sommario
4	Scarsa	Lacunosa	Incoerente/non argomentata/parziale/ disorganizzata	Scarso/non corretto/ sommario/ inappropriato

Il giudizio discorsivo, che andrà riportato sul fascicolo dell'alunno contenente i voti delle prove scritte, seguirà indicativamente la seguente traccia, con gli adattamenti e le integrazioni eventualmente necessari a precisare la valutazione.

La conoscenza dei contenuti è _____, l'applicazione di regole e proprietà risulta _____. La risoluzione dei problemi è _____ e l'uso del linguaggio specifico e grafico risulta _____.

Ulteriori precisazioni riguardo le prove scritte

Nello svolgimento delle prove scritte gli alunni dovranno utilizzare solo i fogli forniti dalla scuola, che andranno riconsegnati al termine della prova.

Non è consentito l'uso di libri, telefoni cellulari, tablet, smartwatch o altri strumenti informatici. Tali oggetti andranno consegnati agli insegnanti prima dell'inizio della prova.

L'eventuale utilizzo degli strumenti citati sarà consentivo solo se previsto dalle misure compensative concesse agli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento.

La durata delle prove scritte di italiano sarà di quattro ore, mentre per quella di matematica sarà di tre ore, salvo la dispensa dall'utilizzo di tempi standard eventualmente prevista dal Piano Didattico Personalizzato o dal Piano Educativo Individualizzato per alunni DSA o BES con disabilità; in questo caso i suddetti alunni avranno a disposizione, se necessario, un tempo aggiuntivo di trenta minuti.

Il colloquio

Il colloquio è disciplinato dalle indicazioni dell'Art. 10 D.M. 741/2017.

La prova è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. A tal proposito, gli alunni possono costruire materiali di supporto all'esposizione orale (mappe concettuali, presentazioni multimediali, immagini, manufatti), ma non produrre un elaborato scritto (tesina).

Non si tratta di un'interrogazione sui contenuti delle discipline, ma di un momento finalizzato a mettere in evidenza le competenze degli/delle alunni/e.

Nel colloquio devono essere accertate con particolare attenzione le competenze possedute dall'alunno nell'ambito dell'educazione civica e delle lingue straniere.

Per queste ultime si consiglia l'interazione tra allievo/a e docente su argomenti di vita quotidiana anche relativi a esperienze passate o programmi futuri; comprensione di un breve brano scritto (attinente o non attinente al tema del colloquio); commento a un brano musicale, un'immagine o altro.

I livelli di competenza previsti nell'accertamento delle lingue straniere sono:

- A2 per l'inglese
- A1 per il francese

Ulteriori precisazioni sulla prova orale

Gli alunni impossibilitati ad uscire dal proprio domicilio, possono svolgere il solo colloquio al di fuori della sede scolastica (art. 8 O.M. 65 del 14 marzo 2022).

Criteria per la valutazione del colloquio

La valutazione del colloquio deve tenere conto di elementi formativi e sommativi; è quindi necessario definire criteri valutativi flessibili, adeguati alla prova e finalizzati a misurare le competenze, in particolare gli aspetti qualitativi delle competenze messe in luce durante il colloquio.

Più precisamente la valutazione delle competenze espresse nel colloquio tiene conto, come previsto dal profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, della capacità dell'alunno di:

- motivare la scelta dell'argomento del colloquio e/o le proprie affermazioni (competenza personale, sociale e di imparare ad imparare);
- sviluppare gli argomenti in modo preciso e pertinente, utilizzando connettivi adeguati, sviluppando i punti più significativi e concludendo l'argomentazione in modo appropriato (competenza discorsiva);
- esprimersi con fluidità (competenza funzionale);
- utilizzare un lessico vario, appropriato e specifico (competenza lessicale).

Voto	Conoscenza degli argomenti	Capacità di argomentazione	Capacità di rielaborazione/approfondimento	Collegamenti fra le varie discipline
10	Ottima	Ampia/approfondita	Produttiva/eccellente	Appropriati/Personalizzati
9	Approfondita	Organica/chiarissima	Personale/autonoma	Efficaci
8	Buona	Scorrevole/esauriente	Sicura/precisa	Precisi
7	Adeguate/discrete	Ordinate/precise	Essenziale/sostanzialmente autonoma	Adeguati/discreti
6	Sufficiente	Non sempre appropriata/meccanica	Approssimativa/superficiale	Accettabili
5	Scarsa/superficiale	Disordinata/imprecisa/incerta	Limitata/poco autonoma	Incerti/limitati
4	Modesta/insufficiente	Inadeguata/stentata/confusa/frammentaria	Carente/disorganica	Modesti

Il giudizio discorsivo, che andrà riportato sul fascicolo dell'alunno contenente i voti delle prove d'esame, seguirà indicativamente la seguente traccia, con gli adattamenti e le integrazioni eventualmente necessari a precisare la valutazione.

Il candidato ha dimostrato una _____ conoscenza degli argomenti, una capacità di argomentazione _____. La capacità di rielaborazione/approfondimento risulta _____ e i collegamenti tra le varie discipline risultano _____.

La valutazione finale

La valutazione finale è definita dall'art. 13 del D.M. 741/2017.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

Per ciascun candidato la commissione delibera il voto finale espresso in decimi.

Esempio:

CANDIDATO	Voto ammissione	Italiano	Matematica	Colloquio
Marco Rossi	8	7	7	8
		MEDIA voto italiano, matematica e colloquio $(7+7+8):3 = 7,33$		
	MEDIA voto d'ammissione con Media voto italiano, matematica e colloquio			
	$(8+7,33):2 = 7,66 = 8/10$			

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. Durante la ratifica finale, la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Criteri per la formulazione del giudizio finale d'esame

Il giudizio finale d'esame sarà formulato tenendo conto dei seguenti criteri:

Voto	Sviluppo dei temi richiesti	Capacità di operare collegamenti trasversali	Acquisizione di conoscenze/abilità/competenze	Acquisizione del livello di maturazione
10	In modo molto efficace/personale/	Autonomi/eccellenti	Ampie/eccellenti	Ottimo

	Originale			
9	In modo approfondito/ produttivo/con facilità e adeguatezza	Organici/validi	Valide/articolate/ approfondite	Più che buono
8	In modo efficace/ Articolato	Buoni/opportuni	Buone/ apprezzabili	Buono
7	In forma nozionistica/ discreta/adequata	Discreti/adeguati	Discrete/ complessivamente adequate	Discreto
6	Anche se la capacità di approfondimento risulta limitata/ Con superficialità/ in modo poco efficace/stentato/ faticoso/generico	Limitati/stentati/ modesti/incerti/ essenziali sufficienti	Sufficienti (benché nozionistiche/settoriali/ frammentarie)	Sufficiente
5	In misura non accettabile	Insufficienti/ inconsistenti	Scarse	Insufficiente
4	(Non ha)	(non ha)	(non aver acquisito sufficienti conoscenze, abilità, competenze)	Gravemente insufficiente

Il giudizio discorsivo, che andrà riportato sul fascicolo dell'alunno contenente i voti delle prove d'esame, seguirà indicativamente la seguente traccia, con gli adattamenti e le integrazioni eventualmente necessari a precisare la valutazione.

Il candidato nelle prove d'esame ha (non ha) sviluppato i temi richiesti _____ e ha (non ha) dato prova di saper operare _____ collegamenti trasversali tra le varie discipline. Ha confermato di aver (non aver) acquisito _____ conoscenze, abilità e competenze. Il grado di maturazione si può considerare globalmente _____.

Indicazioni specifiche per alunni con Bisogni Educativi Speciali

Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n.170 dell'8 ottobre 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Se vi è esonero dalle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentito l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs 62/2017 art. 11 comma 3, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi a valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della individualizzazione delle prove.

Candidati con altri bisogni educativi speciali

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano didattico personalizzato. O.M. 64, art. 2.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, la previsione dell'art. 15 D.M. 741/2017. Ovvero a seconda delle condizioni dell'alunno, questi può sostenere:

- in ospedale tutte le prove d'esame o alcune di esse, con commissione composta da docenti ospedalieri;
- l'esame nella sessione suppletiva;
- l'esame in ospedale, alla presenza della sottocommissione.

Alunni in istruzione domiciliare

A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere:

- a) l'esame nella sessione suppletiva;
- b) l'esame al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione;
- c) le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità.